

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TINAGLI, CAPUA, ANTIMO CESARO, GALGANO, MAZZIOTTI  
DI CELSO, QUINTARELLI, SOTTANELLI, VECCHIO**

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario

*Presentata il 29 aprile 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di introdurre nella normativa in materia di pensioni di reversibilità principi di equità che rispondano sia alle esigenze dettate dalla situazione economica in cui versa il Paese, sia a trattamenti che spesso non corrispondono a una valutazione complessiva della situazione economica e delle necessità dei superstiti.

La normativa sulle pensioni ai superstiti è stata modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (la cosiddetta « riforma Dini »), che ha introdotto limiti alla cumulabilità della pensione del defunto con i redditi del beneficiario, anche ai fini di contenere il crescente peso delle pensioni di reversibilità sulle finanze pubbliche (uno dei più alti nell'Unione europea, pari, nel 2012, al 16 per cento della spesa previdenziale e al 2,5 per cento del pro-

dotto interno lordo (PIL), contro una spesa a livello europeo che varia, secondo i dati più recenti resi disponibili dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dal 2,1 per cento del PIL in Spagna e Germania, all'1,8 per cento del PIL in Francia e allo 0,1 per cento del PIL nel Regno Unito) e di garantire una loro maggiore sostenibilità nel lungo periodo.

Tuttavia tale intervento, basando il calcolo per l'applicazione dei limiti alla cumulabilità solo sul reddito del beneficiario e non tenendo conto della situazione economica e patrimoniale complessiva del beneficiario nonché della condizione del nucleo familiare, ha generato distorsioni significative nell'erogazione delle pensioni di reversibilità.

Più nello specifico la normativa, non calcolando la situazione patrimoniale del defunto e del superstite, porta a situazioni

paradossali in cui un coniuge superstite con reddito da lavoro dipendente o da pensione, senza alcun patrimonio e con una casa di abitazione in locazione oppure con un mutuo ancora attivo, si può trovare a ricevere una pensione di reversibilità decurtata anche del 40 o del 50 per cento, mentre a un superstite che non ha mai avuto la necessità di un impiego grazie a una situazione patrimoniale agiata è corrisposta l'intera — spesso lauta — pensione del coniuge defunto.

Attualmente, infatti, il calcolo delle pensioni di reversibilità viene effettuato esclusivamente in base al reddito del superstite secondo i criteri previsti dalla legge n. 335 del 1995 e, in particolare, dalla tabella F ad essa allegata, che definisce le fasce reddituali e le corrispettive riduzioni (del 25 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento) applicabili alla pensione spettante al superstite.

Risulta evidente che un siffatto calcolo alimenta la possibilità di trattamenti che creino o aggravino ingiustizie e situazioni di disagio sociale. La presente proposta di legge vuole eliminare tali ricadute negative della normativa vigente introducendo nel calcolo dei redditi, ai fini dell'applicazione dei limiti di cumulabilità, ulteriori variabili che possano meglio cogliere l'effettiva situazione economica, patrimoniale e familiare del coniuge superstite, come il patrimonio immobiliare o mobiliare disponibile, la residenza in una casa di proprietà, in locazione o soggetta a mutuo, nonché la presenza nel nucleo familiare di soggetti non autosufficienti che comportino ingenti spese mediche e di assistenza che di fatto riducano il reddito disponibile del beneficiario.

La recente evoluzione della normativa consente, peraltro, di tenere in considerazione queste molteplici variabili avvalendosi di un unico strumento, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Secondo le disposizioni del regolamento l'ISEE è un indicatore multidimensionale che riassume in un unico valore tutte le

informazioni relative alla situazione economica della famiglia, inclusi il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché la presenza di spese fisse come mutuo, affitto o spese di assistenza per componenti familiari non autosufficienti e altre caratteristiche.

Si rileva, inoltre, che la normativa vigente sulle pensioni di reversibilità utilizza, ai fini del calcolo del reddito del beneficiario a cui applicare i limiti di cumulabilità, solo i redditi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) — circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 84 del 14 giugno 2012 — escludendo quindi dal calcolo i redditi provenienti da trattamenti indennitari e da vitalizi, elemento che crea le premesse per ulteriori disparità di trattamento tra cittadini. Al contrario, l'ISEE include nel calcolo del reddito disponibile anche i redditi non assoggettati all'IRPEF proprio per effettuare una valutazione più completa e coerente della situazione reddituale del soggetto interessato.

È evidente quindi che l'ISEE, quantomeno in alcune sue voci rilevanti, si configura come lo strumento ideale per calibrare l'erogazione dei trattamenti previdenziali di reversibilità e delle pensioni indirette (anche se è opportuno sottolineare come alcune voci, per esempio la presenza di figli minori o disabili, sono da escludere dal calcolo per l'applicazione dei limiti di cumulabilità tra pensione di reversibilità e reddito del beneficiario visto che la normativa vigente già prevede la corresponsione integrale della pensione di reversibilità in alcune circostanze, come, appunto, in presenza di figli minori).

La presente proposta di legge mira quindi a stabilire criteri più ragionevoli nell'erogazione delle pensioni di reversibilità che tengano conto della reale e complessiva situazione economica del beneficiario, della sua situazione patrimoniale e anche della presenza di mutui e di altre condizioni di vantaggio o di svantaggio. Agendo in risposta alle distorsioni derivanti dall'attuale regolamentazione, si prevedono pertanto disposizioni semplici e

chiare a favore dei soggetti più svantaggiati e a garanzia dell'equità.

L'articolo 1, comma 1, definisce le voci reddituali e patrimoniali imputabili ai fini del calcolo dei limiti di cumulabilità stabiliti dal comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, nonché le voci da sottrarre alla definizione di tale reddito. Il comma 2 rimanda a un successivo decreto ministeriale la definizione dei dettagli tecnici relativi ai criteri di calcolo, come le imputazioni dei redditi figurativi, nonché le franchigie e le eventuali detrazioni. Il comma 3 modifica i limiti di cumulabilità

riportati nella tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, aumentandoli in considerazione della diversa, verosimilmente più ampia, base reddituale calcolata secondo i nuovi criteri.

L'articolo 2 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere, un anno dopo la data di entrata in vigore della legge, una relazione sugli effetti derivanti dalla sua attuazione.

L'articolo 3 prevede che gli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione della legge siano destinati al finanziamento del fondo per le politiche della famiglia

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335).*

1. Il quarto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti: « Ai fini della determinazione del reddito di cui al terzo periodo, sono presi in considerazione tutti i redditi da lavoro e da pensione, inclusi i redditi non assoggettati a IRPEF ad esclusione di eventuali borse di studio esenti da tassazione attribuite a soggetti a carico del beneficiario; devono essere altresì computate nella determinazione del medesimo reddito, tramite franchigie o altri strumenti di detrazione da definire anche utilizzando a tal fine l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l'affitto o per le quote residue di mutuo per l'immobile destinato a residenza qualora il beneficiario non sia in possesso o non entri in possesso, in conseguenza del decesso del coniuge, di ulteriori immobili ad uso residenziale. Alla determinazione del reddito di cui al terzo periodo concorrono inoltre i redditi, del patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario, ad eccezione di quelli concernenti l'immobile destinato ad abitazione principale o quelli derivanti dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'immobile a titolo di usufrutto, calcolati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'imputazione delle diverse tipologie di voci concorrenti alla determinazione del reddito di cui al terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i criteri per la sottrazione da tale reddito delle spese previste dai periodi quarto e quinto del medesimo comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, come rispettivamente, sostituito e introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

#### ART. 2.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge recante, in particolare, le indicazioni del numero di beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito ai fini della cumulabilità previste dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge, nonché i dati relativi alla spesa previdenziale e al suo andamento, evidenziando eventuali risparmi rispetto alla normativa previgente.

#### ART. 3.

*(Vincolo di destinazione dei risparmi in favore del Fondo per le politiche della famiglia).*

1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge sono destinati al finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

TABELLA 1  
(Articolo 1, comma 3)

« TABELLA F (vedi articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI  
PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

|                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Reddito pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. | Percentuale di cumulabilità: 100 per cento del trattamento di reversibilità. |
| Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.        | Percentuale di cumulabilità: 80 per cento del trattamento di reversibilità.  |
| Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.        | Percentuale di cumulabilità: 65 per cento del trattamento di reversibilità.  |
| Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.        | Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.  |

».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0021880\*